

## **STATUTO**

### **ARCA DI NOE' SOC.COOP.SOCIALE DI SERVIZI A RESP.LIMITATA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: VALMONTONE RM VIA DEI LECCI  
68

Numero REA: RM - 834179

Codice fiscale: 04989391000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A  
RESPONSABILITA LIMITATA

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2006 - Statuto completo .....	2
--	---

ALLEGATO B AL N. 7540 DI RACCOLTA

STATUTO

Titolo I°

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1

E' costituita con sede legale in Valmontone, una Società Cooperativa sociale di servizi a mutualità prevalente denominata "ARCA DI NOE' - Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze e sezioni-soci con delibera dell'organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento interno, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II°

Scopo-Oggetto

Art. 3

Scopo mutualistico

La cooperativa sociale è a mutualità prevalente nel rispetto delle disposizioni di legge di cui agli artt. 2512 - 2513 e 2514 C.C., ed è iscritta nell'apposito Albo, tenuto presso il Registro delle Imprese ed istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 (pubblicato nella G.U. 162 del 13 luglio 2004).

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/91;

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'Impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in relazione alle concrete esigenze produttive.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-

tare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa può operare anche con terzi.

#### Art. 4

##### Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la cooperativa si propone:

a) di promuovere ed eseguire in cooperazione, mediante la partecipazione a trattative, aste, licitazioni, gare di appalti pubblici e privati, lavori di assistenza sociale per portatori di handicap, anziani e bambini;

b) la gestione di centri pubblici e privati di relazione ed assistenza sociale, asili nido, scuola materna, casa di riposo, centri per handicappati, strutture sportive e circoli ricreativi, casa famiglia, dopo scuola, centri diurni, ludoteche, baby parking, case-alloggio, formazione per operatori sociali, assistenza scolastica;

c) il trasporto di handicappati con mezzi pubblici adeguati.

Per il conseguimento degli scopi sopra citati la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti sia Pubblici che Privati.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

#### Titolo III\*

##### Soci Cooperatori

#### Art. 5

##### Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 2522.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali.

In base all'articolo 2527 cod. civ. la Cooperativa può ammettere soci appartenenti a categorie speciali - "in fase di formazione o di inserimento imprenditoriale" - in quantità non superiore ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori, salvo restando che ciascun periodo di formazione od inserimento non potrà superare il quinquennio.

#### TITOLO IV RAPPORTO SOCIALE

##### Art. 6

##### Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e al Regolamento interno adottato dalla cooperativa sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della predetta legge sul socio lavoratore L. 142/01 e successive modifiche.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.


La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

##### Art. 7

##### Obblighi dei soci

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, dallo



*Delibera*  
*Comune*

statuto e dal Regolamento interno, i soci sono obbligati a sottoscrivere almeno una quota di capitale in base all'art. 6 lettera e) del presente statuto.

#### Art. 8

##### Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e mortis causa.

#### Art. 9

##### Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano, alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### Art. 10

##### Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli

organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### Art. 11

##### Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata, anche a mano, con ricevuta di ritorno.

#### Art. 12

##### Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi dalla Cooperativa Sociale hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la liquidazione delle quali avrà luogo in base al bilancio dell'esercizio relativo allo scioglimento del rapporto associativo; essi dovranno pertanto presentare all'ente l'istanza di rimborso entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto stesso.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

#### Art. 13

##### Morte del socio

In caso in morte del socio gli eredi del socio deceduto matureranno il diritto al rimborso-quote di cui all'art. 12 del presente statuto allo scadere dei quattro mesi successivi all'approvazione del bilancio nel corso del quale il de cuius è venuto a mancare: essi dovranno presentare alla Cooperativa,



*Roberto...*

unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio attestante la sussistenza dei rispettivi diritti.  
Le quote delle quali non sarà richiesto il predetto rimborso verranno devolute all'ente, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, a riserva legale.

#### Titolo V

#### Trattamento economico dei soci

#### Art. 14

#### Ristorni

Ai soci spettano anzitutto i residui attivi annuali dell'esercizio: pertanto a norma dell'articolo 3 legge 142/01 l'Assemblea può deliberare a titolo di ristorno - in sede di approvazione del bilancio - integrazioni retributive od aumenti gratuiti di capitale in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi previsti dal presente Statuto.  
La Cooperativa Sociale corrisponderà ai soci lavoratori "dipendenti" - in armonia con l'articolo 3 della legge n. 142/2001 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 300/70 - un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal CCNL Cooperative Sociali in vigore. L'ente corrisponderà altresì ai soci con rapporto lavorativo diverso da quello subordinato (ad es. collaborazioni coordinate non occasionali) un trattamento economico non inferiore ai compensi medi di uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, salvo restando che la disciplina specifica dei singoli rapporti di lavoro instaurati a qualsiasi titolo dalla Cooperativa è dettata dal Regolamento interno, a norma dell'articolo 6 della sopra citata legge sul socio lavoratore.

#### Titolo VI

#### Patrimonio sociale ed esercizio sociale

#### Art. 15

#### Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa Sociale è costituito:  
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:  
1) dai conferimenti, effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore a quanto previsto per legge;  
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;  
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;  
c) da eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;  
d) dalla riserva straordinaria;  
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

#### Art. 16

##### Conferimento delle quote

Le quote conferite dai soci cooperatori, potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:  
almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;  
la parte residuale nei termini che l'organo amministrativo provvede a stabilire.

#### Art. 17

##### Caratteristiche delle quote

Le quote detenute dai soci coimprenditori sono parimenti nominative e garantiscono il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa, pertanto non potranno essere cedute né sottoposte a vincoli o diritti reali di garanzia senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

#### Art. 18

##### Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche in merito alla destinazione degli utili, previa proposta dell'organo amministrativo. Gli utili netti annuali di esercizio saranno destinati:  
- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;  
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione art. 11 legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;  
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 59/1992;  
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;  
- alla corresponsione dell'eventuale integrazione salariale in favore dei soci lavoratori (legge n. 142/01);  
- all'eventuale incremento del fondo per l'investimento.

#### Art. 19

##### Requisiti della mutualità prevalente

Ai fini del requisito della mutualità prevalente ed in conformità al nuovo articolo 2514 cod. civ., così come riformulato in base al D.l.vo. n. 6/2003, è vietato:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo sopra previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa è infine obbligatorio devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale ed i dividendi maturati, ai Fondi mutualistici ai sensi della legge n. 59/92.

I soci coimprenditori devono effettuare l'integrale versamento di ciascuna delle rispettive quote di capitale contestualmente all'atto della sottoscrizione, salvo restando che in alternativa potrà essere prevista una rateizzazione dei versamenti dovuti.

#### TITOLO VII

##### Organi Sociali

#### Art. 20

##### Organi

Gli organi della Cooperativa Sociale sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio sindacale (eventuale).

#### Art. 21

##### Assemblee

L'assemblea è convocata nella sede legale a cura dell'organo amministrativo o qualora lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un quinto dei voti disponibili.

La convocazione dell'assemblea dev'essere effettuata mediante apposito avviso recante sia l'indicazione della data, del luogo e dell'ora fissati per la riunione, sia l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso stesso, da inviare ai soci con raccomandata a.r. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dall'organo amministrativo, o da affiggere presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, potrà anche fissare contestualmente la data per la seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Tuttavia l'assemblea, in mancanza delle predette formalità, si reputa regolarmente riunita quando sono presenti - o rappresentati - tutti i soci con diritto di voto nonchè, ove previsto, il collegio sindacale.

#### Art. 22

##### Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno con i seguenti compiti:

- 1) approvare il bilancio di esercizio;
- 2) nominare l'organo amministrativo e l'eventuale collegio sindacale;
- 3) determinare il compenso di amministratori e sindaci, qualora non sia già stato fissato nell'atto costitutivo, e deliberare sull'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) deliberare sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza o rimesse alla sua approvazione dell'organo amministrativo;
- 5) approvare il Regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001 e successive modifiche;
- 6) provvedere alle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto sociale;
- 7) deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa Sociale e la proroga della sua durata, nonché nominare i liquidatori e stabilirne i relativi poteri.

#### Art. 23

##### Costituzione e quorum deliberativi - votazione - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente riunita:

in prima convocazione quando sia presente un numero di soci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici - scioglimento anticipato delle Cooperative, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione e fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.

#### Art. 24

##### Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente oppure da un socio nominato di volta in volta.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea dei soci, che redige il verbale dell'assemblea.

#### Art. 25

#### Assemblee separate

In base agli articoli 2540 e 2541 cod. civ. (D.Lgs. n. 6/2003) possono svolgersi assemblee separate - anche in considerazione delle particolari categorie di soci - se la Cooperativa Sociale ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, mentre i possessori di strumenti finanziari possono riunirsi in assemblee speciali.

#### Art. 26

##### Voto

Ai sensi dell'articolo 2538 cod. civ. (D.Lgs. n. 6/2003) hanno diritto di voto in assemblea coloro i quali risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto in assemblea (voto pro capite) e può rappresentare per delega scritta non più di un socio.

Il socio della Cooperativa può farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da un altro socio al quale abbia conferito delega per iscritto.

In base all'articolo 2538 cod. civ. (D.Lgs. n. 6/2003) ai soci cooperatori possono essere attribuiti più voti in assemblea - non oltre cinque - in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei loro rappresentanti.

#### Art. 27

##### Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori durano in carica cinque esercizi. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio d'amministrazione - ove nominato - deve procedere alla nomina del presidente e del vice presidente.

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio d'amministrazione - ove nominato - si riunisce su convocazione del presidente, fermo restando che le delibere sono valide se adottate a maggioranza assoluta alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

L'Amministratore Unico o il Presidente del C.d.A. hanno la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

In base all'articolo 2542 cod. civ. (D.Lgs. n. 6/2003) la maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci "persone giuridiche", fermo restando che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo

degli amministratori.

**Art. 28**

**Organo di controllo**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**TITOLO VIII - CONTROVERSIE**

**Art. 29 - Clausola arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta, previo tentativo di conciliazione, presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma; se non dovesse essere comunque risolta, allora si dovrà fare ricorso ad un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura; l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è ubicata la sede della società.

**Titolo IX**

**Scioglimento e liquidazione**

**Art. 30**

**Scioglimento anticipato**

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

**Art. 31**

**Devoluzione patrimonio finale**

Il patrimonio residuo in caso di liquidazione - al netto del capitale versato/rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati - dev'essere devoluto ai Fondi mutualistici ex art. 11 legge n. 59/1992.

**Titolo X**

**Disposizioni generali**

**Art. 32**

**Regolamenti**

Il rapporto mutualistico tra la Cooperativa ed i soci potrà essere disciplinato da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci.

**Art. 33**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicheranno le vigenti disposizioni di legge.

*Polo*

